

Codice A1604A

D.D. 14 gennaio 2019, n. 7

Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "Pantalina P2", ubicato nel Comune di Volpiano (TO).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Volpiano (TO), con nota in data 13 novembre 2018, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 238/2018 del 13 novembre 2018 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "*Pantalina P2*", ubicato nella particella catastale n. 150 del foglio di mappa n. 29, censito al C.T. del medesimo Comune di Volpiano.

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 6 novembre 2018 – prot. n. 77280, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Il pozzo in esame è situato circa due km ad Est del concentrico principale di Volpiano (TO), fra località *C.na Ruffino* e *C.na Pantalina*, in prossimità del confine con il Comune di Brandizzo (TO), di cui alimenta l'acquedotto; in prossimità dell'area di interesse, a circa 1.500 metri ad Ovest, è ubicato un campo-pozzi costituito da quattordici captazioni, anch'esso gestito dalla S.M.A.T. S.p.A..

L'opera di captazione, realizzata nel 1973 e profonda 103,00 metri dal piano-campagna, filtra i depositi sabbiosi pliocenici tra -40,00 e -49,00 metri e tra -58,00 e -67,00 metri; nell'intorno del pozzo la base del primo acquifero è individuata a circa 18-20 metri di profondità e, pertanto, la captazione risulta conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La proposta di definizione – individuata con il metodo cronologico previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 e calcolata attraverso l'applicazione del codice di calcolo *Winflow* – è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo – pari a 18,00 l/s – ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca medio dell'acquifero captato.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale, coincide con il terreno a catasto foglio di mappa n. 29, particella catastale n. 150, area recintata a servizio dell'acquedotto, con superficie di 984 metri quadrati e confine sempre superiore a 10 metri dal pozzo;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e con un'estensione di 11.200 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 360 giorni e con un'estensione di 62.051 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tav. 1 – Comune di Volpiano – Oggetto: Proposta di definizione delle zone di rispetto del pozzo Pantalina P2 – Estratto catastale con delimitazione delle zone di rispetto - Scala 1:1.500*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Volpiano (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" con nota dell'8 febbraio 2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

Il riferimento per il titolo all'uso del pozzo *Pantalina P2* è la determinazione della Provincia di Torino n. 360-165923/2002 del 30 luglio 2002.

La captazione si pone, come quadro generale, all'interno di un'ampia area a vocazione agricola; tuttavia la presenza di zone interessate da pratiche agronomiche e di alcune reti viarie all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Settimo Torinese, valutata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 7 marzo 2018, ha espresso parere favorevole alla proposta di definizione presentata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 23 marzo 2018, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente nonché le misure necessarie alla loro messa in sicurezza.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha tuttavia formulato le seguenti osservazioni:

- le pratiche agricole quali spandimento di concimi, fertilizzanti o pesticidi svolte all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere effettuate seguendo le indicazioni di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee; pertanto sarà necessario regolamentare l'utilizzo di fertilizzanti e fitosanitari tramite il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari così come previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni agricoli sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino; qualora non venga concordato un Piano non si potranno utilizzare fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- siano previsti ed adottati, oltre all'opportuna impermeabilizzazione delle superfici, appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nella viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia individuata; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- dovrà essere garantito che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, abbia il confine sempre superiore a 10 metri dalla captazione, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- nelle zone di rispetto non dovranno essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;

– nell’area di salvaguardia individuata dovrà essere vietato l’insediamento dei centri di pericolo di cui all’articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006 e la medesima area dovrà essere recepita nello strumento urbanistico generale del Comune di Volpiano, che dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell’area stessa.

In conclusione, in riferimento ai centri di potenziale pericolo censiti ed interferenti con l’area di salvaguardia proposta, il pozzo *Pantalina P2* risulta sufficientemente protetto in quanto capta unicamente il sistema acquifero profondo, caratterizzato da un buon grado di protezione. Per quanto attiene l’eventuale realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche di tracciato della viabilità esistente, sarà necessario fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006.

In conformità a quanto previsto nell’Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia; tale Proposta contiene – sulla base dei referti delle analisi pedologiche – la classificazione dei terreni ricadenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata del pozzo in esame, che sono caratterizzati da una capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee bassa o moderatamente bassa e da una vulnerabilità dell’acquifero media, attribuibili, quindi, alla Classe 2. La classificazione costituisce il riferimento tecnico nell’ambito dell’area di salvaguardia per l’impiego dei fertilizzanti che, nei terreni appartenenti alla Classe 2, dovranno essere somministrati tenendo conto di un accurato bilanciamento delle prevedibili asportazioni dei nutrienti da parte delle colture in atto, e dei prodotti fitosanitari. Occorre pertanto, trovandosi la captazione in presenza di condizioni di elevata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica, limitare gli interventi agronomici ammessi nelle aree di rispetto individuate.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48, in data 29 novembre 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall’esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”.

Atteso che l’area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l’utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile denominato *Pantalina P2*, ubicato nel Comune di Volpiano (TO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell’articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “*Torinese*”, in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell’area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull’aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell’ARPA e dell’ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di captazione e di manutenzione dell'edificio di presa;
- la presenza di attività agricole e di alcune reti viarie all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia individuata procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 360-165923/2002 del 30 luglio 2002, con la quale la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) ha autorizzato provvisoriamente la S.M.A.T. S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo denominato *Pantalina P2*, ubicato nel Comune di Volpiano (TO);

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Settimo Torinese – in data 7 marzo 2018 – prot. n. 00 21621;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 23 marzo 2018 – prot. n. 25777;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – “Torinese” n. 238/2018, in data 13 novembre 2018, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – “Torinese”, in data 13 novembre 2018 – prot. n. 0003746, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

a) L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Pantalina P2*, ubicato nel Comune di Volpiano (TO), è definita come risulta nell'elaborato "*Tav. 1 – Comune di Volpiano – Oggetto: Proposta di definizione delle zone di rispetto del pozzo Pantalina P2 – Estratto catastale con delimitazione delle zone di rispetto - Scala 1:1.500*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmessa tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 18,00 l/s – portata massima di esercizio del pozzo derivante da un pompaggio continuo per 24 ore.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci; in tale zona è obbligatorio, per le colture erbacee annuali, mantenere costante la copertura del suolo mediante una coltura intercalare o una cover-crop.

Nella zona di rispetto allargata, l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Per quanto concerne la gestione agronomica dell'area di salvaguardia, in presenza di particelle catastali che ricadono in Classe 2, nella zona di rispetto ristretta ed allargata i fertilizzanti dovranno essere somministrati in maniera accurata in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e bilanciando le prevedibili asportazioni delle colture in atto, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. La concimazione fosfatica e potassica sarà sospesa quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno avere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd /kg di anidride fosforica). L'attestazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e ss.mm.ii. relativo al metodo di produzione biologica. Sono altresì ammessi i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata con l'ulteriore prescrizione, per i pascoli, di effettuare un solo trattamento annuo in post emergenza mentre, in relazione alle colture erbacee a ciclo annuale, sono vietati tutti gli interventi in pre-emergenza.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree urbanizzate e negli spazi di verde privato è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione; analogo divieto è esteso anche alle aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Volpiano (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di captazione e di manutenzione dell'edificio di presa.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Volpiano – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Volpiano, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- la presenza di attività agricole e di alcune reti viarie all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia individuata procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

– verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

I Funzionari Estensori
Massimiliano Petricig
Fabio Robotti